

Rassegna stampa del 9/1/2019

- » L'edilizia stenta ancora
- » Arriva la riforma del codice appalti, Anac sotto tiro
- » Dal 15/1 gare d'appalto con commissari esterni
- » Whistleblowing in digitale
- » Giurisprudenza casa: appropriazione indebita e condominio
- » Giurisprudenza casa: singoli condòmini e organo unitario
- » Progettazione. Ripensare la struttura
- » Sistemi fototermici senza ecobonus
- » Fattura elettronica, vale la copia di cortesia
- » L'e-fattura è tempestiva entro i termini di liquidazione
- » Periti industriali, sei mesi in più per la formazione

L'analisi del Cnai a dieci anni dall'inizio della crisi economica

L'edilizia stenta ancora

A soffrire di più sono le nuove costruzioni

DI MANOLA DI RENZO

E finito il tempo dei buoni propositi. Con l'ingresso del nuovo anno abbiamo, ormai, scavallato il decennale della crisi sistemica. Oggi, la stessa, sembra aver abbandonato alcuni settori, ma continua a imperversare su altri. Nello specifico, il comparto dell'edilizia stenta, ancora, a vedere anche solo un bagliore di ripresa, in particolare per quel che concerne le nuove costruzioni.

Infatti, per politiche e contingenze, i governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni hanno puntato non tanto sulle nuove costruzioni quanto piuttosto sulle opere di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico. È pur vero che se le realtà edili non sono completamente collassate solo grazie a queste ultime voci, ma il settore rimane comunque in crisi e il dato allarmante è quello relativo alla composizione della forza lavoro nei cantieri. In un decennio è precipitata la quota di under 35 (-70%), com'anche quella dei lavoratori tra i 36 e i 50 anni (-40%). Nel 2017, poi, a diminuire ulteriormente sono stati i livelli produttivi: dal 200 sono calati del 36,5%, cifra che diventa il 64,2% se si prende in considerazione solo il settore delle nuove costruzioni.

Appare lampante, poi, come non si riesca a proporre uno slancio di crescita del settore, anche a fronte delle comunque cospicue risorse stanziare da governi ed Europa (le sole manovre 2016 e 2017 hanno stanziato opere

pubbliche per 100 miliardi di euro per 15 anni, di cui però sono stati spesi solo poche centinaia di milioni). Le cause? Una fra tutte è la clamorosa inefficienza nelle procedure di spesa (leggasi burocrazia) da parte della p.a.

L'urgenza di intervenire in un settore tanto nevralgico

Dal 2007 al 2015, al netto dell'inflazione, il valore aggiunto del settore delle costruzioni è calato del 32%; dato molto più di quello registrato per l'economia generale (-7,5%)

è determinata da un dato in particolare: dal 2007 al 2015, al netto dell'inflazione, il valore aggiunto del settore delle costruzioni è calato del 32%; dato molto più di quello registrato per l'economia generale (-7,5%).

Le cause di questa Caporetto persistente sono, ovviamente, molteplici, e vanno da congiunture economiche ostili, a fattori di ciclicità del mercato immobiliare, passando per la diminuzione dei redditi pro-capite (che si è portata dietro una riduzione della domanda e dei prezzi delle abitazioni).

Ma è evidente come la natura obsoleta del settore edile abbia le sue enormi responsabilità.

Le imprese edili, che ricordiamo operano investimenti in conto capitale condannati a rimanere immobilizzati

sino alla vendita del bene, sono sempre vincolate da una totale sperequazione tra costo del lavoro e redditività dell'attività.

Parliamo di un costo del lavoro eccessivo che, però, dipende, in buona percentuale, dai costi, più o meno evidenti, che vanno a foraggiare l'elefantica macchina sindacale.

Infatti, non si vedono ragioni giustificate per obbligarci il ricorso, ancora nel 2019, all'attuale modello delle casse edili, quando le aziende edili che vanno incontro a svalutazioni in bilancio, blocco degli investimenti e continue difficoltà finanziarie (in una fase in cui si è registrata la razionalizzazione dei finanziamenti erogati dal sistema bancario a quello produttivo) hanno bisogno di un sistema il più snello e moderno possibile.

LA SVOLTA

Arriva la riforma del codice appalti, Anac sotto tiro

Nel decreto semplificazioni torna l'ipotesi di ridimensionare l'Autorità

Giorgio Santilli

ROMA

La mossa che il governo sta mettendo a punto per rispondere alle critiche di sindacati e imprese per la mancata ripresa del settore delle costruzioni è la riforma del codice degli appalti. Un tema che trova sensibili - sia pure con accenti diversi - le associazioni di lavoratori e datori in quanto promette procedure più celeri e semplificate per la realizzazione delle opere pubbliche.

È una partita su cui Palazzo Chigi lavora fin dalla nascita del governo ma che finora si è tradotta soltanto in due norme di deroga al codice degli appalti, inserite rispettivamente nel decreto semplificazioni e nella legge di bilancio, con il rinvio di qualunque riforma organica.

A pesare sul rinvio della riforma soprattutto sono state fino a oggi la partita della trasparenza e quella sul ridimensionamento del ruolo dell'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Nelle norme messe a punto nelle settimane scorse, che sarebbero dovute entrare nel decreto semplificazioni e poi sono state "sviate" in un disegno di legge delega, veniva infatti drasticamente ridimensionato il ruolo di regolatore dell'Anac attraverso lo strumento delle linee guida. La soluzione pro-

spettata dal governo, che ora torna di nuovo in pista, è quella di eliminare le linee guida dell'Anac in attuazione del codice per tornare a un regolamento generale attuativo della riforma pienamente cogente, come nel codice appalti del 2006.

A questa soluzione si è sempre opposto Cantone, mentre le associazioni imprenditoriali hanno avuto in queste settimane posizioni alterne. Da ultimo, però, al Senato l'Ance ha ribadito che «il codice appalti va modificato perché ha fallito».

Orala riforma sembra effettivamente matura e dovrebbe entrare nella conversione del decreto legge sulle semplificazioni al Senato. Il governo ha infatti appostato in quel provvedimento una sola norma di deroga al codice appalti che riguarda i criteri di qualificazione per la partecipazione alle gare. Sarà quella norma il "cavallo di Troia" che consentirà al governo di intervenire con un pacchetto. Non a caso, infatti, il Senato ha assegnato l'esame del decreto, che ha norme di aree di competenza molto varie, alla commissione Lavori pubblici.

L'operazione riforma si dovrebbe saldare con le misure messe nella legge di bilancio che consentono di affidare lavori, servizi e forniture fino a 350mila euro senza gara. Altra norma duramente contestata da Cantone.

LA REVISIONE

La riforma del codice

Il Governo ci lavora da tempo. Già nel dl semplificazioni è stata inserita una prima norma che già deroga al codice appalti e che riguarda i criteri di qualificazione per la partecipazione alle gare. Da qui si dovrebbe partire per far entrare un pacchetto di misure che si saldano anche con quelle messe nella manovra che consentono di affidare lavori, servizi e forniture fino a 350mila euro senza gara

Il nodo Anac

A pesare sul rinvio della riforma c'è soprattutto il nodo del ridimensionamento del ruolo dell'Autorità anticorruzione guidata da Cantone. La soluzione prospettata dal governo è quella di eliminare le linee guida dell'Anac in attuazione del codice per tornare a un regolamento generale attuativo della riforma pienamente cogente

Vanno scelti tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall'Anac

Dal 15/1 gare d'appalto con commissari esterni

DI ANDREA MASCOLINI

Dal 15 gennaio 2019 scatta l'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni per l'affidamento di contratti pubblici da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. La nomina dei commissari avverrà dopo la presentazione delle offerte scegliendo fra gli esperti iscritti nell'albo Anac previsto dagli articoli 77 e 78 del codice dei contratti pubblici (decreto 50/2016). La scadenza non è una novità, anche se in molti si attendevano una proroga che al momento non ci sarà: già con il comunicato Anac di cui alla delibera 648 del 18 luglio 2018 si era previsto che «ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento delle quali i bandi e gli avvisi prevedono termini di scadenza della presentazione dell'offerte a partire, dal 15 gennaio 2019».

Per gli appalti di lavori l'obbligo si applicherà a tutti i contratti di importo superiore a un milione di euro; per servizi e forniture vale per affidamenti di importo superiore alla soglia di applicazione della normativa Ue, cioè oltre 221.000 euro. Generalmente si tratterà di nominare tre o cinque commissari, presidente incluso quando il criterio di aggiudicazione non è quello del prezzo più basso (ammesso per i lavori fino a due milioni, per servizi e forniture fino a 40 mila euro o anche fino alla soglia Ue se a «carattere di elevata ripetitività»). Le stazioni appaltanti potranno però ancora nominare commissari interni non soltanto al di sotto delle soglie previste (un milione per lavori e 211 mila euro per servizi e forniture), ma anche per contratti «che non presentano particolare complessità».

Si tratta dei contratti che vengono affidati con sistemi dinamici di acquisizione (art. 55 del

decreto 50/2016) e con le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione. La procedura passa per l'utilizzo di un applicativo che l'Anac ha predisposto e reso operativo dal 10 settembre 2018 e che ha lo scopo di iscrivere e selezionare, attraverso sorteggio, i componenti esterni incluso il presidente della commissione. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida Anac n.5 possono iscriversi, in qualsiasi momento dell'anno, all'Albo, attraverso l'applicativo, autocertificando, ai sensi del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo Pec e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell'Autorità. Il ricorso all'applicativo Anac è obbligatorio quando i «bandi o gli avvisi prevedono termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019». Le stazioni appaltanti dovranno però prestare particolare attenzione ai tempi perché le linee guida Anac n. 5 scadevano con precisione gli adempimenti a loro carico, a partire dalla richiesta sull'applicativo del numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli esperti da nominare. Nel bando la stazione appaltante dovrà inserire anche i criteri di scelta del presidente e la durata prevista dei lavori della commissione. L'Anac potrà scegliere i componenti della commissione giudicatrice «anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della stazione appaltante e con un confronto con la stessa». In questo caso la stazione appaltante dovrà inviare all'Anac una richiesta motivata entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco dei candidati.

—© Riproduzione riservata—

Lotta alla corruzione

Nel rapporto 2018, l'Anac registra 334 fascicoli aperti solo fra gennaio e maggio 2018. Quasi il doppio del 2016

Whistleblowing in digitale

Alberto Magnani

Prima la legge 179 del 2017, la disciplina sul cosiddetto *whistleblowing*. Poi il regolamento Autorità nazionale anticorruzione (Anac), emanato nell'ottobre 2018 e in vigore dal dicembre successivo, «sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità». Le strette legislative hanno costretto anche le imprese private (e i manager Hr) a offrire strumenti su misura per i *whistleblower*, i dipendenti che scelgono di denunciare comportamenti illeciti riscontrati nella propria organizzazione. La novità principale del pacchetto legislativo approvato due anni fa consiste proprio nell'implementare almeno un canale di comunicazione per i lavoratori, oltre a garantire protezione e sanzionare, eventualmente, chi lancia accuse infondate.

Come hanno risposto le aziende italiane? Una delle soluzioni più diffuse sembra essere la creazione di sportelli online: piattaforme che fanno da centri di raccolta automatici per le segnalazioni. Il valore aggiunto è dato dall'anonimato tecnologico, la condizione che permette all'utente di fare rilievi e fornire documenti senza essere identificato. Il merito è di software open source (asorgente aperta, modificabili) capaci di occultare dati o cancellare le informazioni oltre a una certa scadenza. La via del digitale è stata battuta, per fare qualche esempio, dall'operatore energetico Edison, la multinazionale delle risorse umane Randstad e il gruppo FNM (le vecchie Ferrovie Nord Milano).

Edison ha lanciato un «percorso guidato online» che accompagna il dipendente nei vari step della denuncia. Basta cliccare su un banner per essere indirizzato su una piattaforma esterna: Globaleaks, un software che consente all'azienda di dialogare con il segnalante senza obbligarlo a esporsi. «Viene avviato un dialogo, riservato e confidenziale, con chi ha fatto la segnalazione - dice Giorgio Colombo, vicepresidente esecutivo Human Resources Ict di Edison - e si procede a verificare le eventuali condotte illecite, anche ricorrendo a consulenti esterni o ad altre funzioni della società».

Randstad, il colosso olandese delle risorse umane, ha recepito la normativa italiana avviando un doppio canale composto da piattaforma online e numero verde: «Entrambi garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante per tutte le attività di gestione della segnalazione - spiegano dall'azienda -. I destinatari delle segnalazioni sono il "Local Integrity Officer" (una figura dedicata all'interno della società) e, per quanto riguarda le violazioni dei modelli organizzativi, l'organismo di vigilanza». Anche Fnm combina canali analogici e digitali. Il dipendente può avanzare le sue segnalazioni via posta ordinaria, posta elettronica o con un form incorporato sulla piattaforma intranet aziendale. «Le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, purché circostanziate e corredate da elementi a supporto dei fatti riportati» spiega al Sole 24 Ore Dario Della Ragione, dirigente Internal Audit & Risk Management di Fnm. Il gruppo ha disposto anche programmi di training ad hoc per i dipendenti,

con linee guida calibrata a seconda del ruolo ricoperto in azienda. «È previsto - spiega Della Ragione - un programma di formazione periodica rivolto a tutti i dipendenti, e calibrato sulla base del ruolo e delle responsabilità dei destinatari».

Il bilancio? Nel suo rapporto 2018, l'Anac ha registrato un totale di 334 fascicoli aperti solo fra gennaio e maggio 2018. L'equivalente di quasi il doppio rispetto ai 174 del 2016, anche se è difficile parlare di un exploit. Anzi. Federica Paternò, partner dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, spiega che «l'impatto della legge è stato concretamente minimo e non si registra quel dilagare di segnalazioni che in parte si era temuto ed in parte auspicato». Lo stesso utilizzo di piattaforme online è stato sfruttato, a volte, come vetrina per sorvolare sul vero processo di fondo. «Ci si è limitati, per lo più, ad attivare un canale informatico dedicato per le segnalazioni - dice Paternò - ma senza, nella maggioranza dei casi, fornire le adeguate informazioni ed impartire la necessaria formazione al personale per favorire un utilizzo serio e responsabile delle segnalazioni». Secondo Paternò, il limite è soprattutto sull'applicazione: la legge è stata vissuta più come un «tassello procedurale» che uno strumento concreto, utile per le imprese e il loro funzionamento. In prospettiva c'è l'ipotesi di una direttiva europea, avanzata dalla Commissione nell'aprile del 2018. L'impianto sarebbe simile a quello delle leggi italiane, con qualche aggiunta in più: dal meccanismo di riscontro delle indagini per il segnalante all'istituzione di organismi pubblici specializzati.

GIURISPRUDENZA CASA**APPROPRIAZIONE INDEBITA
E CONDOMINIO**

“Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria”. Nella specie, la Corte (sent. 40870/17, inedita) ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all’atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell’importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso.

*a cura dell’Ufficio legale
della Confedilizia*

GIURISPRUDENZA CASA**SINGOLI CONDÒMINI
E ORGANO UNITARIO**

“Il condominio è un ente di gestione fornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata”. Lo ha detto la Cassazione (sent. 26557/17, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

CONFPROFESSIONI
*Progettazione
Ripensare
la struttura*

DI MICHELE DAMIANI

Risolvere il problema dei crediti non pagati dalla p.a. Dare piena attuazione alla norma sull'equo compenso e alle deleghe contenute nello Statuto dei lavoratori autonomi. Questi i rilievi avanzati da Confprofessioni alla commissione Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato, durante l'audizione sul dl semplificazione. «L'economia italiana è ostaggio di uno spread burocratico che frena imprese e professionisti. Se non saremo in grado di invertire la tendenza alla complicazione, gli sforzi compiuti con la manovra di bilancio rischiano di restare senza effetti percepibili nell'economia reale, con gravi conseguenze sul quadro macroeconomico», ha dichiarato il presidente Stella in audizione. Oltre ai temi già accennati, il presidente Stella ha invitato il governo a valutare attentamente l'istituzione della Struttura unica di progettazione prevista dalla legge di Bilancio 2019, «ascoltando i rilievi provenienti da tutto il mondo delle professioni tecniche».

LE ENTRATE SU DUE CASI DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Sistemi fototermici senza ecobonus

Niente ecobonus per i sistemi fototermici. Non è possibile beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera (i.e. acquisto) di un sistema fototermico. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 135 del 27/12/2018. L'istante, un contribuente che ha sottoscritto un contratto per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico, chiede all'Amministrazione finanziaria, di conoscere se possa fruire delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla l. n.296/2006. L'interpellante ritiene di rientrare nell'alveo dei beneficiari del bonus, in quanto il sistema che intende installare «rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l'acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione d'integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento; inoltre, costituisce una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale». Secondo l'Ente impositore, invece, nel caso di specie, non spetterà la detrazione per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I costi per l'installazione di un sistema fototermico, infatti, non sono assimilabili alle spese «relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università», per le quali è invece possibile fruire dell'agevolazione in esame. Il sistema fototermico, infatti, a differenza dei pannelli solari, «si sostanzia in un sistema di recupero dell'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle

resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori». Tuttavia, concludono le Entrate, «l'istante potrà, eventualmente, beneficiare della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art.16-bis, co.1, del dpr n.917/86 (Tuir)».

Spese scolastiche sostenute all'estero, detrazione limitata. La possibilità di portare in detrazione fiscale dall'Irpef le spese d'istruzione sostenute all'estero riguarda soltanto gli studenti universitari. L'agevolazione, poi, relativa ai costi per la scuola d'infanzia, primaria o secondaria, riguarda unicamente le scuole appartenenti al sistema nazionale. Sono questi i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate contenuti nella risposta all'interpello n.158, pubblicato lo scorso 28 dicembre. Nel fornire il proprio parere all'istante, sulla possibilità o meno di detrarre dall'imposta diretta sulle persone fisiche i pagamenti effettuati per la frequenza di uno o più anni scolastici in una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese Ue o extra Ue, l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che l'agevolazione fiscale di cui all'art.15, co. 1, lett. e-bis del Tuir, consistente nella detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19%, «delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado», è espressamente limitata alle spese sostenute presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione. I costi di studio sostenuti all'estero sono agevolabili «soltanto laddove fossero relativi alla frequenza di corsi di istruzione universitaria». Di conseguenza, concludono le Entrate, «il contribuente non può detrarre dall'Irpef la spesa sostenuta in relazione alla frequenza della scuola secondaria di secondo grado e quelle inerenti alla frequentazione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

Vincenzo Morena

FATTURA ELETTRONICA/ Chiarimento fornito in una *faq* dell'Agenzia delle entrate

Copia di cortesia, rilievo fiscale

Il documento utilizzabile anche ai fini delle detrazioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per il solo consumatore finale la copia di cortesia della fattura elettronica ha valenza anche ai fini fiscali. È vero, infatti, che in caso di discordanza il documento digitale in mano all'Agenzia delle entrate è quello valido. Ma se il contribuente riesce a dimostrare che il contenuto corretto è quello della copia cartacea in suo possesso (ad esempio portando documentazione sul pagamento eseguito) allora è proprio tale copia ad avere la prevalenza e a poter essere utilizzata anche ai fini delle detrazioni.

Dopo la ricognizione sulle soluzioni (fai-da-te) degli italiani per la risoluzione di numerose problematiche emergenti in questa prima fase di applicazione della fatturazione elettronica (si veda *ItaliaOggi* di ieri) e in attesa dei necessari e ulteriori chiarimenti, numerose sono le situazioni che si presentano quotidianamente.

Una delle più ricorrenti, dibattuta in dottrina con indicazioni diametralmente opposte, riguarda la validità della cosiddetta «copia di cortesia» rilasciata anche a favore dei soggetti non stabiliti, ma soprattutto a favore dei consumatori finali; si pensi alla prestazione di servizi destinata a far fruire, per esempio, della detrazione per la ristrutturazione e/o per il risparmio energetico (ma gli esempi possono essere più numerosi).

Si evidenzia, preliminarmente, che in tutti i casi in cui corre l'obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura stessa, emessa nel formato legale (XML), è l'unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l'emittente, sia per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale

a norma, ai sensi dei decreti 17/6/2014 e 3/12/2013; quindi il legale o il commercialista, per la propria prestazione eseguita nei confronti di un privato cittadino, non partita Iva, deve emettere sempre la fattura digitale.

Per esigenze, innanzitutto, di leggibilità (problema superato con i convertitori del formato XML) al cliente può essere consegnata una copia cartacea (anche in versione .pdf) che non assume alcun valore fiscale, giacché tale documento viene considerato una mera «copia di cortesia»; ciò è diventato un obbligo, a partire dallo scorso 1° gennaio, per i clienti non stabiliti (esteri) e per i consumatori finali nazionali (privati).

Non solo. La fattura elettronica deve essere emessa anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come i forfettari, di cui ai commi da 54 a 89, art. 1, legge 190/2014, i minimi, di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 27, dl 98/2011 e i produttori agricoli esonerati, di cui al comma 6, dell'art. 34, dpr 633/1972, nonché gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts).

Quindi, in aderenza alle vigenti disposizioni e sulla base di quanto indicato nella risposta a una *FAQ* dall'Agenzia delle entrate, prelevabile dal sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it), qualora il cliente sia un consumatore finale (quindi l'operazione si collochi nell'ambito del «B2C»), l'esercente e/o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica (ma anche anticipatamente, vista la possibilità, almeno per la fase transitoria fino al 30/6/2019, di non essere

inciso da sanzioni in presenza di una fatturazione successiva rispetto al momento impositivo, di cui all'art. 6, dpr 633/1972, sempreché l'emissione avvenga entro il termine relativo alla liquidazione periodica), una copia analogica o elettronica

della fattura (provvedimento Ade, 30/04/2018), comunicando «contestualmente» che il documento è messo a disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web delle Entrate.

La stessa Agenzia delle entrate, sulla perplessità della valenza della «copia di cortesia», precisa che, ai fini del controllo documentale, di cui all'articolo 36-ter del dpr 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale, con la conseguenza che in caso di discordanza nei contenuti fra la fattura elettronica e la copia cartacea (di cortesia), e fatta salva la prova contraria (per esempio l'entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti «validi», anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.

La ratio è chiara giacché, se il soggetto cedente e/o prestatore rientra nell'obbligo di fatturazione elettronica, solo la fatturazione elettronica è la fattura «reale» (valida) ovvero il file «XML» che, per obbligo legislativo, deve transitare dal Sistema di interscambio (SdI) ed essere da quest'ultimo accettato, affinché la fattura si possa considerare a tutti gli effetti emessa.

Posta l'indicazione, da parte dell'emittente, del codice convenzionale «0000000» anche nelle circostanze in cui il cessionario e/o committente sia un consumatore finale, con l'indicazione dei dati nel campo

«CodiceFiscale» e non il campo «IdFiscaleIva» e il fatto che la fattura elettronica sia a disposizione nel «Cassetto fiscale», non è richiesto che la copia di cortesia sia inviata tramite Pec o tramite mail ordinaria, ma semplicemente consegnata alla controparte (privato), con contestuale comunicazione della messa a disposizione della stessa in formato digitale sul sito delle Entrate (tale indicazione, per esempio, potrebbe essere stampata sulla copia di cortesia). La consegna della «copia di cortesia» ha ingenerato molta confusione, sebbene introdotta con le migliori intenzioni, poiché molti ritengono che la fattura cartacea sia valida anche per la registrazione e lo scarico di costi e dell'Iva (si pensi, per esempio alle spese per alimenti e bevande o di altro genere, e relativa Iva, sostenute nell'ambito di una catena di ristorazione e/o alberghiera che ha rinviato a un momento successivo l'emissione della fattura elettronica in questa prima parte dell'anno) anche da parte di imprese e lavoratori autonomi, ma non è così; i soggetti passivi Iva (e non i consumatori finali), quindi imprese e lavoratori autonomi, anche in regime sostitutivo, devono, ai fini dell'esercizio delle detrazioni (costo e Iva), scaricare il file in formato XML, con data non anteriore a quella di ricevimento da parte del SdI o sul canale informatico dedicato, ai sensi dell'art. 25, dpr 633/1972 (circ. 1/E/2018), procedendo nella relativa contabilizzazione.

—© Riproduzione riservata—■

L'e-fattura è tempestiva entro i termini di liquidazione

ADEMPIMENTI

Difficoltà degli operatori di dimensioni limitate nella gestione dei documenti

Per i mensili il termine scade il 16 febbraio

Per i trimestrali il 16 maggio

Gian Paolo Tosoni

La fattura elettronica può essere emessa non immediatamente; l'importante è comunicare al fornitore i dati per poterla fare e trasmettere. In base all'articolo 10 del Dl 119/2018, nessuna sanzione è applicabile se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica; quindi, il termine massimo per i contribuenti mensili è il 16 febbraio 2019, mentre per i trimestrali è il 16 maggio 2019. Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre 2019 per i mensili.

In questi primi giorni di avvio della fattura elettronica sono soprattutto gli operatori economici, specie se di modeste dimensioni, a incontrare difficoltà, piuttosto che lo Sdi. I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati (articolo 22 del decreto Iva) devono certificare i corrispettivi, mentre gli altri operatori non sono obbligati a emettere alcun documento al momento di effettuazione dell'operazione. La Faq 2 pub-

blicata il 21 dicembre 2018, rivolta ai dettaglianti e ad altri soggetti obbligati a certificare i corrispettivi, ha precisato che se adottano la fattura immediata devono rilasciare un qualsiasi documento di quietanza «non fiscale» al momento di effettuazione dell'operazione ed emettere la fattura successivamente.

I distributori di carburanti sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (Dpr 696/1996). Ne consegue che questi operatori, a fronte di qualsiasi rifornimento di carburante, non devono rilasciare immediatamente alcun documento, ma ovviamente devono emettere la fattura elettronica a richiesta del cliente. Nel caso specifico, si tratta di fattura immediata che potrà essere emessa entro il 16 maggio 2019, essendo i distributori di carburanti contribuenti trimestrali. Nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (rifornimento e pagamento), anche al fine di far concorrere l'Iva a debito nel periodo di competenza, ricordando che i distributori di carburanti liquidano l'Iva trimestralmente come regime naturale (articolo 74 comma 4, Dpr 633).

L'importante è che il cliente fornisca gli elementi per la redazione della fattura elettronica ovvero la denominazione, residenza o domicilio, il numero di partita Iva e l'indirizzo Pec. Poi, la fattura arriverà e c'è tempo per attenderla. Infatti, l'acquirente è sanzionato solo se non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione del-

l'operazione ed entro il trentesimo giorno successivo non versi l'imposta ed emetta autofattura; peraltro anche questi termini sono sospesi per il primo semestre/nove mesi del 2019. Ovviamente, è opportuno che gli operatori si sbrighino per non ostacolare i clienti.

Per le cessioni di carburanti, i problemi si semplificano per chi ha adottato il contratto di netting, che consiste in un contratto di somministrazione ed emissione della fattura elettronica al momento del pagamento, anche se con le tolleranze temporali previste per questo primo periodo. Per i distributori di carburante, resta l'adempimento della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per il momento obbligatoria per gli impianti di distribuzione di carburanti ad elevata automazione con self service prepagato e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periti industriali, sei mesi in più per la formazione

Sei mesi in più a disposizione dei periti industriali per adempiere agli obblighi formativi. E' il frutto dell'iniziativa presa dal Consiglio nazionale di categoria (Cnpi), che ha deciso di spostare il termine ultimo per l'adempimento formativo dei propri iscritti dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019. La scelta è stata presa al termine del quinquennio di formazione professionale proprio della categoria (che scadeva, appunto, alla fine di dicembre) e permetterà a tutti i periti di intraprendere nei prossimi sei mesi le attività formative necessarie a reperire i crediti dovuti dalla legge (almeno 15 nei cinque anni). L'iniziativa è stata presa sulla base di alcune criticità sull'adempimento emerse negli ultimi mesi, dopo la definizione del nuovo regolamento sulla formazione professionale di categoria, approvato dal Consiglio nazionale nel luglio del 2015. Per consentire una corretta informazione sulle attività da porre in essere per reperire i crediti dovuti, la fondazione Opificium (organo del Cnpi), ha realizzato un pacchetto formativo deontologico «sui principali temi di interesse della professione», come si può leggere dal sito della Fondazione. «Un bouquet di corsi di durata variabile, del tutto gratuito e fruibile online, che verrà ulteriormente arricchito nel mese di gennaio». Per prima cosa sono illustrati leggi e regolamenti professionali sulla deontologia sulla privacy, sull'obbligo assicurativo, «per proseguire con corsi più avanzati, destinati ai futuri dirigenti di categoria». Successivamente vengono illustrati gli strumenti per l'adempimento dell'obbligo e le agevolazioni, come l'esonero parziale per gli iscritti over 65 o per coloro che non esercitano. Tramite il sito della Fondazione sarà possibile accedere alla piattaforma E-academy e fruire delle informazioni. Sempre in tema di formazione, ma questa volta universitaria, il Cnpi ha siglato una convenzione con l'Università Lumsa per far partire, dall'anno accademico 2019-2020, un nuovo corso di laurea in informatica e data science, un percorso triennale professionalizzante che garantirà due anni di formazione universitaria e un intero terzo anno di tirocinio. I prossimi open day saranno il 13 e il 20 febbraio a Palermo e Roma.

Michele Damiani